

UGO PIOLETTI \*

*Diritto penale internazionale e diritto interno.*

*Crimini di guerra, crimini contro l'umanità e responsabilità apicale\*\**

*Sommario:* 1. - Diritto internazionale e diritto interno nella repressione dei crimini di guerra e contro l'umanità. 2. - Responsabilità dei preposti e compartecipazione nel reato nei crimini di guerra e contro l'umanità. *Joint Criminal Enterprise e Command Responsibility.*

1. *Diritto internazionale e diritto interno nella repressione dei crimini di guerra e contro l'umanità*

Nella rappresentazione dei rapporti fra diritto interno ed internazionale corrispondente alla situazione che ha caratterizzato la storia europea - e dei paesi che si sono orientati alla cultura giuridica dell'Europa - nel periodo intercorso tra la pace di Vestfalia fino al primo e, soprattutto, al secondo conflitto mondiale, diritto interno e diritto internazionale rappresentavano due sistemi giuridici distinti. Nel diritto interno i soggetti di diritto ed i destinatari delle sanzioni erano costituiti dalle persone fisiche<sup>1</sup>, nel diritto internazionale essi,

---

\* *Docente di Diritto Penale presso l'Università degli studi di Camerino.*

\*\* *Contributo sottoposto positivamente al referaggio secondo le regole del double blind peer-review.*

<sup>1</sup> Si afferma comunemente che il diritto interno conosce, quali centri di imputazione, oltre alle persone fisiche, anche le persone giuridiche. Le persone giuridiche sono, però, solo centri di imputazione parziali, e non veri e propri soggetti di diritto come le persone fisiche. Le persone giuridiche realizzano uno "schermo" o un "privilegio" accordato ad alcune persone fisiche (questa è anche, del resto, l'origine storica della "persona giuridica" in senso moderno: cfr. GALGANO, *Lex Mercatoria*, Bologna, 1993, 76 ss.; ASCARELLI, MIGNOLI [a cura di PORTALE], *Lecture per un corso di diritto commerciale comparato*, Milano, 2007; VERRUCOLI, *Il superamento della personalità giuridica delle società di capitali nella common law e nella civil law*, Milano, 1964). Si tratta di uno schermo e di un privilegio che lo stesso ordinamento permette di superare attraverso una serie di istituti, anche penali, facendo così emergere la responsabilità di fondo della persona fisica. Infatti, il soggetto come persona dotata di responsabilità (o, per usare l'espressione di HEGEL, *Grundlinien der Philosophie des Rechts*, Berlin, 1820, § 100, "dotata di ragione"), non può che essere l'"individuo umano in carne ed ossa" (cfr. le osservazioni di PALAZZO, *Corso di diritto penale. Parte generale*, VI ed., Torino, 2016, p. 53, sulla responsabilità degli enti).

invece, erano solo ed esclusivamente gli Stati<sup>2</sup>. L'assenza di un'entità fornita del monopolio della forza nei confronti dei soggetti di diritto era, e rimane ancora, uno dei tratti salienti che differenziano il diritto internazionale dal diritto interno.

---

Il soggetto, infatti, non è “creato” dal diritto ma “trovato” dallo stesso. La soggettività, anche quella giuridica, non è a disposizione del legislatore che, a riguardo, ha solo limitate possibilità d'intervento. Proprio per tale motivo la persona giuridica non può agire - e, quindi, essere considerata responsabile - se non attraverso un organo che è necessariamente rappresentato da una o più persone fisiche. Ciò significa che perché una persona giuridica possa essere considerata responsabile è sempre necessario trovare un'azione libera (i.e. addebitabile) di una persona fisica. Tale necessario collegamento con la persona fisica “responsabile” o “libera” ricorre anche in relazione alle persone giuridiche Stati nel diritto internazionale (che pure sono ancora gli unici soggetti del diritto internazionale inteso come ordinamento autonomo dal diritto interno, il cd. diritto internazionale pubblico) che per agire, e quindi, per essere ritenuti responsabili, necessitano di una condotta libera di un soggetto responsabile per la loro gestione. Sotto questo aspetto fondamentale, diritto interno e diritto internazionale, altrimenti radicalmente distinti in punto di soggettività formale, partecipano (e non potrebbe essere altrimenti) della stessa realtà giuridica di fondo. Sia consentito sul punto rinviare, anche per ulteriori riferimenti, al nostro *Lineamenti di uno studio sulla bancarotta*, Ariccia, 2015, p. 77 ss; 98 ss.; 156 ss.; 170 ss.

Diversa è, invece, la situazione in relazione al concetto di Stato (e sue articolazioni) nel diritto interno quale persona giuridica, allorché tale concetto, identificandosi con la potestà pubblicistica, esprima la forza vincolante (e, come tale, quindi, squisitamente pubblicistica) del diritto. Sul punto sia consentito rinviare ancora, anche per ulteriori riferimenti, al nostro *Lineamenti*, cit., p. 199 ss.

<sup>2</sup> Cfr. G. ARANGIO RUIZ, *Stati e altri enti (Soggettività internazionale)*, in *Noviss. Dig. it.*, XVIII, Torino, 1971, p. 1 ss.; ID., *La persona internazionale dello Stato*, in *Dig. delle discipl. pubblicistiche*, Torino, 2008, p. 1 ss. Come rileva F. PALAZZO, *op. cit.*, p. 191, “il diritto internazionale conosceva solamente la responsabilità internazionale degli Stati in coerenza col fatto che esso disciplina i rapporti e i comportamenti degli Stati e non quelli degli individui, che rimanevano esclusivo appannaggio del diritto interno”. Proprio per distinguere la nozione di diritto internazionale “classico”, come diritto che regola i rapporti fra Stati, da quella “universale”, quale diritto dei popoli o *ius gentium*, alcuni Autori preferiscono usare la nozione di “diritto internazionale pubblico”, una nozione che è da ricondurre all'espressione inglese di *public international law* e che ha iniziato ad affermarsi con il trionfo degli Stati nazionali e dell'idea giuspositivista del diritto a partire dal XIX secolo (cfr., soprattutto sulle differenziazioni terminologiche e sulla loro origine, HERDEGEN, *Völkerrecht*, XV ed., München, 2016).

Anche la suddivisione tra diritto interno ed internazionale, infatti, è un prodotto storico in quanto, prima dell'affermarsi dell'ordine vestfaliano, la situazione ordinamentale europea non era rappresentata dalla coesistenza di entità statuali e nazionali dotate ciascuna di una sovranità autonoma e di un autonomo ordinamento giuridico, ma, piuttosto, era rappresentata dalla coesistenza (con un'espressione attuale si potrebbe anche chiamare una coesistenza “multilivello”) di diversi ordinamenti giuridici che si sovrapponevano tra di loro ed interferivano (non sempre in maniera armonica) l'uno con l'altro (si pensi, per richiamare l'esempio forse più significativo, alla coesistenza e concorrenza fra un diritto “imperiale” ed un diritto “papale” fino all'alba dell'Europa moderna; Cfr. BERMANN, *Law and Revolution. The Formation of the Western Legal Tradition*, Cambridge MA, 1983, *passim*). Per tale motivo la nozione stessa di diritto internazionale non può essere fissata in un significato collocato al di fuori della storia. Ad es., precedentemente all'affermarsi degli stati nazionali sovrani, in periodi di coesistenza, a diversi livelli, di diversi ordinamenti giuridici sullo stesso territorio e potenzialmente applicabili agli stessi soggetti, il concetto di *ius gentium* quale diritto universale esprimeva la necessità di trovare dei fondamenti giuridici comuni in tale situazione di interferenza e sovrapposizione (cfr., ancora, sugli usi dei concetti di “diritto internazionale”, “diritto internazionale pubblico”, anche nelle diverse tradizioni giuridiche e terminologiche europee, HERDEGEN, *op. cit.*). Dopo la parentesi degli Stati sovrani, dopo gli sconvolgimenti cagionati da due guerre mondiali e, forse, dopo l'affermarsi della globalizzazione, il bisogno e la necessità di uno *ius gentium* (in una situazione che è tornata ad essere “multilivello”), inteso come un “diritto dell'umanità”, della “società globale”, sta riemergendo.

Il diritto interno, quello nazionale, si caratterizza (e, in un certo senso, si definisce) per la presenza dell'entità superindividuale Stato che monopolizza l'uso della forza e che, come tale, è l'unica titolare del potere coercitivo necessario per l'applicazione delle sanzioni giuridiche<sup>3</sup>. Tale entità monopolista della forza mancava e manca tuttora nel diritto internazionale dove, almeno finora, manca un "super-Stato" o "Stato globale". L'applicazione del diritto e delle sue sanzioni si affida nel diritto internazionale, sia esso di fonte consuetudinaria o pattizia<sup>4</sup>, o all'accettazione spontanea da parte degli Stati (come, ad es., nel caso delle pronunce del Tribunale internazionale del diritto del mare)<sup>5</sup>, oppure (con significativo parallelismo rispetto a quanto avveniva negli ordinamenti "interni" arcaici)<sup>6</sup> alla pura e sem-

---

<sup>3</sup> G.U. RESCIGNO, *Corso di diritto pubblico*, XIV ed., Bologna, 2012, p. 3, accosta il concetto di diritto a quello di un generale "potere giuridico" e rileva che "il potere giuridico" (i.e. il diritto) "presuppone l'esistenza di un apparato militare al proprio servizio".

<sup>4</sup> La vera fonte del diritto internazionale è sempre immanente e, quindi, se si vuole, consuetudinaria. Il patto, l'accordo tra nazioni, trova la propria forza non già nell'accordo in sé, ma in una regola sottostante ed immanente. Così come, del resto, nel diritto interno, il negozio giuridico, l'autonomia negoziale dei privati, trova la propria forza o vigenza non già nella volontà dei privati in quanto tale ma nell'ordinamento che garantisce l'accordo stesso mediante la sua "forza militare".

CONFORTI, *Diritto internazionale*, XI ed, Napoli, 2018, p. 3, distingue fra un diritto internazionale "generale", rappresentato da norme consuetudinarie che vincolano tutti gli Stati, ed un diritto internazionale "particolare", rappresentato da norme pattizie che vincolano solo gli Stati avvinti da un trattato o accordo internazionale e rileva, a questo proposito, che "l'accordo internazionale è subordinato alla consuetudine così come nel diritto statale il contratto è subordinato alla legge".

<sup>5</sup> Il Tribunale internazionale del diritto del mare (ITLOS, *International Tribunal for the Law of the Sea*) è stato istituito nel 1996, in base alla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982 (III Convenzione internazionale sulla legge del mare di Montego Bay) e vincola le 149 nazioni aderenti alla Convenzione.

<sup>6</sup> Gli ordinamenti arcaici erano espressione di una società differenziata in maniera "segmentaria" o "orizzontale" (cfr. LUHMANN, *Sozialsystem Familie*, in *Soziologische Aufklärung*, vol. 5, *Konstruktivistische Perspektive*, Opladen, 1988, p. 196 ss.; ID., *Die Gesellschaft der Gesellschaft*, Frankfurt a. M., 1997, p. 609 ss.). Tali società - e tali ordinamenti giuridici - erano rappresentati da una serie di gruppi "familistici", composti, in quanto tali, da soggetti imparentati fra loro, e contigui tra loro sul territorio. Si trattava (e si tratta ancora, dove tali strutture sopravvivono) di una società dove un valore autonomo della soggettività del singolo individuo non era ancora emerso perché il vero soggetto di tali sistemi sociali era costituito dal gruppo dei consanguinei. Le norme, o aspettative, di tale ordinamento si rivolgevano a questi ultimi soggetti i quali, in assenza di uno Stato e di un giudice, si facevano giustizia da sé medesimi. In questo sistema esisteva, pur tuttavia, un diritto; si trattava di un diritto immanente (se si vuole, consuetudinario) che vigeva in virtù della forza dei fatti, ossia in virtù della circostanza che esso fosse applicato dalla comunità dei predetti soggetti.

Tale sistema "orizzontale", sia esso caratterizzato da famiglie oppure da gruppi di persone avvinte tra di loro da legami di interesse o di "fedeltà", non si è del tutto estinto e, anche se non rappresenta più l'ideologia o la semantica ufficiale della società, esiste tutt'oggi (sia pure, quasi sempre, "sottotraccia") in tutti i luoghi ed in tutti i contesti dove sopravvivono sacche ed aree di arretratezza (spesso, ma non sempre, connotate da modalità criminali o comunque illecite), e ciò anche in paesi formalmente avanzati o apparentemente evoluti.

plice autotutela dei singoli Stati, così come avviene, ma, soprattutto, avveniva, nella giustizia “punitiva” (ma anche “risarcitoria”, o nell’attività “preventiva”) tra Stati<sup>7</sup>.

Anche a seguito dell’istituzione di un organismo universale quale l’ONU tale situazione non sembra essere stata, almeno formalmente superata (si vedrà in seguito qual è, invece, l’evoluzione sostanziale di tale situazione), poiché l’esecuzione delle sanzioni e delle misure disposte dal Consiglio di Sicurezza dell’ONU rimane affidata agli Stati nazionali che, oltretutto, agiscono almeno apparentemente in virtù di un “negoziato” internazionale, su delega degli altri Stati.

La visione classica del diritto internazionale come un ordinamento dove gli unici soggetti (e, quindi, gli unici destinatari di sanzioni) sono gli Stati, è entrata in crisi, come si è detto, dopo il secondo conflitto mondiale, quando gli organi giudicanti istituiti *ad hoc* dagli Stati vincitori della guerra, come il Tribunale di Norimberga e quello di Tokyo, hanno applicato uno *ius gentium* di natura penale direttamente ad individui<sup>8</sup>. Questi organi giudicanti

---

<sup>7</sup> Nel diritto internazionale classico la guerra intrapresa da uno Stato contro un altro poteva avere un significato preventivo, ma anche punitivo (o di ritorsione), oppure anche “risarcitorio”, come nel caso della riconquista di territori illegittimamente sottratti; si pensi alla guerra intrapresa dal Regno Unito contro l’Argentina per la riconquista delle isole Falkland (o Malvine) nel 1982, oppure alla c.d. prima guerra del Golfo condotta da una coalizione di trentacinque Stati sotto l’egida dell’ONU e guidata dagli USA al fine di restaurare la sovranità del Kuwait precedentemente invaso ed annesso dall’Iraq.

Soprattutto dopo il secondo conflitto mondiale, una guerra di ritorsione deve ritenersi vietata dal diritto internazionale anche se il confine tra una guerra di ritorsione ed una guerra di “prevenzione” (praticata, anche di recente, da alcuni Stati, ma la cui legittimità è discussa) non è facile da tracciare. Dopo il secondo conflitto mondiale, la Carta dell’ONU ha vietato l’uso unilaterale della forza armata e, pertanto, attualmente, secondo l’opinione maggioritaria, agli Stati non competerebbe più lo *ius ad bellum* contemplato dal diritto internazionale classico, con l’eccezione della legittima difesa e delle azioni militari autorizzate da una risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite (cfr. RONZITTI, *Diritto internazionale dei conflitti armati*, VI ed., Torino, 2017, *passim*, che sottolinea, tra l’altro, il divieto delle rappresaglie armate). Si tratta, però, di una *law in the books* perché, invece, dalla *law in action* sembrerebbe emergere una realtà diversa ed una assai minore discontinuità della situazione attuale rispetto al diritto internazionale classico. Cfr., per es., con riferimento al c.d. esercizio del diritto di autodifesa, anche preventiva, A. CASSESE, *Terrorism is Also Disrupting Some Crucial Legal Categories of International Law*, in *European Journal of International Law*, 2001, p. 993 ss. Sul punto è il caso di ricordare che, come ribadito anche dalla Corte EDU, il significato giuridico di un fatto (nel diritto interno così come nel diritto internazionale) non può discendere dalla qualificazione attribuita allo stesso dai soggetti interessati ad una sua qualificazione, ma dev’essere colto nella sua oggettività da un soggetto terzo.

<sup>8</sup> Anche l’attività dei Tribunali di Norimberga e di Tokyo ha degli antecedenti, anche se rappresentati da una *law in the books* e non già da una *law in action*. Sono stati, infatti, considerati reati di guerra nel processo di Norimberga quelle fattispecie definite nella Convenzione dell’Aja prima del primo conflitto mondiale: uccisione o maltrattamento di prigionieri di guerra; esecuzione di ostaggi; deportazione ai lavori forzati, ecc. Sono stati considerati delitti contro l’umanità la persecuzione e lo sterminio degli ebrei e lo “sterminio degli esseri non degni di vivere”, ossia quei delitti contro la vita che vengono perseguiti in tutti gli stati civili. Nella categoria

hanno utilizzato ed applicato un diritto diverso sia da quello internazionale classico “inter-statuale” che da quello classico statale nazionale. Essi, inoltre, non hanno agito sulla base di una legittimazione pattizia, ma in ragione di una giustificazione giuridica “universale”, sulla base, cioè, di un diritto “immanente” da considerare comune tutta l'umanità<sup>9</sup>.

*Ex facto oritur ius*, ed infatti gli elementi da cui è nato il “nuovo” diritto sono rappresentati dalle condanne e dalle successive esecuzioni penali pronunciate da tali organi di giustizia internazionali. Esse hanno modificato, in maniera probabilmente irreversibile, l'assetto ordinamentale di tutto il mondo ed hanno introdotto all'interno degli ordinamenti nazionali un sistema “a più livelli”, laddove il livello più elevato è rappresentato dai limiti

---

dei delitti contro la pace è stata considerata la guerra d'aggressione, una fattispecie, peraltro, fin ad allora non ancora prevista nei trattati.

Come Convenzione dell'Aja si considerano una serie di trattati internazionali stipulati in occasione delle Conferenze di pace dell'Aja tenutesi nel 1899 e nel 1907 tra le maggiori potenze dell'epoca, e che prevedono le più importanti regole che caratterizzano il diritto internazionale di guerra. Tali norme costituiscono tutt'oggi uno dei fondamenti del diritto internazionale umanitario.

Le Conferenze dell'Aja erano state convocate su iniziativa dello Zar di Russia Nicola II e su invito della Regina olandese Guglielmina. Esse erano mosse dall'intento di sollecitare il disarmo e la risoluzione pacifica dei conflitti internazionali. Tali iniziative sono il frutto del movimento pacifista del XIX secolo che ha avuto inizio, a sua volta, con l'illuminismo. Le Conferenze dell'Aja hanno rappresentato il primo tentativo da parte della comunità degli Stati di abrogare la guerra come istituzione. Con esse si voleva vietare il ricorso alle armi ed obbligare gli Stati ad una risoluzione di tipo giuridico - o giudiziario - delle controversie internazionali.

<sup>9</sup> Si sostiene, da parte della prevalente dottrina, che “la caratteristica precipua del diritto penale internazionale” risiede “nella circostanza che (...) la fonte dell'incriminazione è da individuare direttamente nel diritto internazionale” e non, evidentemente, nel diritto interno (SATZGER, *Die Ausweitung der (Mit-) Täterschaft - Besorgnis erregende Entwicklungen (nur) im Völkerstrafrecht?*, in *FS Volk*, München, 2009, p. 650). Si può condividere tale affermazione solo con la precisazione che tale nozione di diritto internazionale non coincide con quella del diritto internazionale “classico” o “pubblico”, ma, invece, essa viene riferita ad un “diritto delle genti” immanente e globale. L'Autore citato, del resto, afferma, sostanzialmente in tal senso che, “per quanto concerne il diritto sostanziale, le fattispecie del diritto penale internazionale sono solo quelle poche che poggiano su un consenso da parte della comunità degli stati in relazione ai valori da tutelare” (SATZGER, *op. loc. cit.*). Si tratta appunto, dei delitti “internazionali” di genocidio, quelli contro l'umanità ed i delitti di guerra, in relazione alle quali previsioni incriminatrici si sostiene generalmente che esse discendono, a causa della mancanza di un'autorità legislativa sovrastatuale, dal diritto consuetudinario (cfr., per tutti, DANNER, MARTINEZ, *Guilty Associations: Joint Criminal Enterprise, Command Responsibility and the Development of International Criminal Law*, in *California Law Review*, 2015, p. 77 ss.). L'immanenza delle disposizioni penali internazionali *de quibus* è idonea a privare di rilevanza il problema della violazione del divieto di retroattività che altrimenti si potrebbe porre con l'applicazione dello *ius positum* di origine pattizia. È usuale, infatti, il richiamo alla circostanza che, comunque, anche le previsioni normative presupposto della punibilità dei reati appartenenti al diritto penale internazionale devono aver trovato riconoscimento giuridico consuetudinario internazionale già al momento della commissione del fatto (cfr. ancora SATZGER, *op. cit.*, p. 651). Sulla recezione del diritto penale internazionale nel diritto interno tedesco e sulla sistematizzazione delle diverse fattispecie incriminatrici, v. BÖSE, *Die Harmonisierung des materiellen Strafrechts durch das Völker- und Europarecht Ein Überblick - Teil 1*, in *ZIS*, 2019, p. 1 ss.; *Teil 2*, ivi, 2019, p. 85 ss.

non superabili imposti alle potestà normative dei singoli ordinamenti nazionali e rappresentati dal divieto universale di commettere crimini di guerra e crimini contro l'umanità.

Si può pertanto dire che sia stata la materia penale, o se si vuole, la sanzione penale, con l'efficacia simbolica che la contraddistingue, a dare l'avvio ad un nuovo diritto che può essere considerato al contempo internazionale ed interno, un diritto "multilivello" nel quale si realizza una commistione fra soggettività giuridiche statuali (proprie del tradizionale diritto internazionale) e soggettività giuridiche individuali (proprie del tradizionale diritto interno).

Il sistema ordinamentale "a più livelli" è proseguito, anche nei settori non penali, nella dimensione europea, dove le norme applicate dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea e dalla Corte EDU hanno, nel loro complesso, una fonte pattizia interstatale, sicché i destinatari delle sanzioni sono fondamentalmente gli Stati ma, attesa la circostanza che le decisioni sono richieste e sollecitate da persone fisiche che hanno un interesse alle decisioni medesime ed alla comminatoria delle sanzioni, e che tali decisioni e sanzioni, pur rivolte agli Stati contraenti, riverberano i loro effetti sulle persone fisiche interessate, si può dire che si realizzi un ordinamento diverso dai tradizionali ordinamenti qualificati, rispettivamente, come "nazionali" e come "internazionale".

Il modello di giustizia penale internazionale introdotto dai Tribunali di Norimberga e di Tokyo è stato in parte ripreso dalla Corte penale internazionale, istituita a seguito dello Statuto di Roma stipulato il 17 luglio 1998, e dal Tribunale penale internazionale per l'ex-Jugoslavia istituito il 25 maggio 1993<sup>10</sup>. Questi organi giudicanti con competenze penali individuali di natura internazionale si fondano su una base pattizia, assente (o meramente apparente) nei Tribunali di Norimberga e di Tokyo.

La Corte penale internazionale, istituita a seguito dello Statuto di Roma del 17 luglio 1998, entrato in vigore il 1° luglio 2002, può procedere solo nei confronti di persone accusate di crimini di guerra, genocidio, crimini contro l'umanità, oppure crimini di aggressione,

---

<sup>10</sup> A tale elenco si deve aggiungere il Tribunale penale internazionale per il Ruanda (*ICTR International Criminal Tribunal for Rwanda*), istituito l'8 novembre 1994 con risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite per giudicare i responsabili di crimini contro l'umanità commessi nel territorio del Ruanda oppure da cittadini ruandesi negli Stati limitrofi al Ruanda dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994. Il Tribunale ha cessato la propria attività il 31 dicembre 2015.

che siano stati commessi sul territorio di uno Stato contraente oppure che siano stati commessi da parte di uno o più residenti nello stesso. Essa, pertanto, agisce su “delega” di singoli Stati che si sono vincolati tra di loro contrattualmente, e solo all’interno dei limiti di detta delega, ed appare pertanto, almeno a prima vista, come espressione innanzitutto del diritto interno dei singoli Stati piuttosto che di un genuino o “originario” diritto internazionale con effetti interni *erga omnes*.

Il Tribunale penale internazionale per l'ex-Jugoslavia istituito il 25 maggio 1993, in forza della risoluzione n. 827 del Consiglio di Sicurezza dell'ONU<sup>11</sup>, agisce su delega di un organismo, l'ONU, che formalmente ha origine pattizia. Le potestà dell'ONU, peraltro, si stanno sempre più svincolando da tale origine negoziale ove si consideri che praticamente tutte le nazioni del globo hanno aderito a tale organizzazione. A questo punto è da rilevare che, se un contratto o un trattato internazionale vincola tutti i soggetti è probabile che esso non possa essere più considerato un contratto vero e proprio, ma si sia trasformato in un'istituzione pubblicistica; che esso, in altri termini, abbia dato luogo ad un'istituzione “sovrana” e non più “derivata”.

Naturalmente il percorso che si sta delineando è da considerare ancora all’inizio. Se infatti ci si sofferma sul profilo dell’esecuzione della sanzione punitiva - ossia sul momento coercitivo, ovvero la “forza militare”<sup>12</sup> senza la quale non si può affermare la giuridicità di un ordinamento - appare con evidenza che tale “forza” sia rimasta ancora nelle mani dei singoli Stati. Le pene detentive inflitte dal Tribunale, infatti, possono essere eseguite solo in uno Stato e da uno Stato designato dal Tribunale stesso tra quelli che hanno manifestato al Consiglio di Sicurezza la propria disponibilità a ricevere i condannati.

Si può pertanto dire che, dal punto di vista formale, a più di settant’anni dalla cessazione dell’attività del Tribunale di Norimberga, manchi tuttora un vero e proprio “super Stato”, uno “Stato globale” dotato di potestà punitiva piena o diretta nei confronti degli in-

---

<sup>11</sup> Detto Tribunale ha pronunciato la sua ultima sentenza il 29 novembre 2017 ed ha cessato la propria attività il 31 dicembre 2017.

<sup>12</sup> G. U. RESCIGNO, *op. loc. cit.*

dividui, mentre può dirsi esistente, anche se agli albori, un ordinamento giuridico penale mondiale relativo ai crimini di guerra e contro l'umanità<sup>13</sup>.

Se, infatti, si considera la fonte del diritto applicato dal Tribunale penale internazionale per l'ex-Jugoslavia, si può rilevare che i reati descritti in maniera sintetica dagli artt. da 1 a 5 dello Statuto, qualora non previsti in convenzioni che siano da un lato precedenti la commissione dei fatti sottoposti a giudizio e da un altro vincolanti per gli Stati sottoposti alla giurisdizione (e, conseguentemente, per i residenti nei medesimi), per non incorrere nella censura relativa alla violazione del divieto di retroattività devono semplicemente considerarsi dei meri “richiami” a ciò che, per utilizzare l'espressione prevista dall'art. 7, comma 2, CEDU, era “ritenuto crimine secondo i principi generali del diritto riconosciuto dalle nazioni civili”, ossia, appunto, ad un diritto (penale) non solo immanente ma anche vincolante a livello globale<sup>14</sup>.

Questo significa che, a partire dall'esempio costituito dai Tribunali di Norimberga e di Tokyo, non solo a livello dell'Europa “allargata” o “grande Europa”<sup>15</sup>, ma, oramai, a livello globale, almeno in relazione alla punizione dei crimini di guerra e contro l'umanità, la tradizionale distinzione fra diritto “interno” e “internazionale” e la stessa nozione di sovranità statale fondata su un concetto “totalizzante” di nazione stanno entrando in crisi. Quanto al rapporto tra struttura nazionale dell'ordinamento interno, e pattizia o consuetudinaria - ma pur sempre su base volontaristica - dell'ordine internazionale, qualcosa è oramai mutato. Non siamo certamente ancora giunti ad un ordinamento “mondiale” e neanche alla kantiana “federazione di Stati” o persino ad una “repubblica mondiale” sottoposta

---

<sup>13</sup> Sempre più di frequente si parla, significativamente, di un diritto penale “globale”. Cfr. BÖSE, *The Evolution of Criteria for Global Criminal Law Enforcement: Towards a Network of Jurisdictions?*, in MARTIN, MORENO (a cura di), *Ius Puniendi y Global Law*, Valencia, 2019.

<sup>14</sup> Per questo motivo si è soliti ripetere, da un lato, che la fonte di tali incriminazioni è da individuare direttamente nel diritto internazionale, e dall'altro che le fattispecie di tale diritto penale internazionale sono solo quelle poche che poggiano su un consenso da parte della comunità degli Stati in relazione ai valori da tutelare e che esse discendono, a causa della mancanza di un'autorità legislativa sovrastatale, nel diritto consuetudinario. V., anche per i riferimenti, *supra*, nt. 9.

<sup>15</sup> V. FIANDACA, MUSCO, *Diritto penale. Parte generale*, VII ed., Bologna, 2014, p. 62 ss., i quali ricordano i due quadri istituzionali della “piccola Europa” (Unione europea e Corte di Giustizia di Lussemburgo) e della “grande Europa” (Consiglio d'Europa e Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo), con i relativi assetti normativi.

ad un ordinamento giuridico unitario<sup>16</sup>, ma ad un suo apparire in forma embrionale ed ancora parziale, ed è stato proprio il diritto penale o, se si vuole, l'esigenza punitiva legata alla violazione delle più elementari aspettative normative condivise a livello globale, a determinarne l'insorgenza.

2. *Responsabilità dei preposti e compartecipazione nel reato i crimini di guerra e contro l'umanità.*

*Joint Criminal Enterprise e Command Responsibility*

*Ex facto oritur ius*, e come si è visto, i fatti che hanno determinato l'emergere di tale nuova situazione ordinamentale sono stati, da un lato, quelli estremamente gravi commessi a danno di milioni di persone nella seconda guerra mondiale e, dall'altro, le successive pene comminate nei confronti dei responsabili dai Tribunali di Norimberga e di Tokio. Tale tipo di reati, a causa della loro estrema gravità determinata anche e soprattutto dall'ingente numero di persone vittime degli stessi, vengono attualmente sempre più spesso chiamati come fatti di "macrocriminalità"<sup>17</sup>.

La caratteristica saliente di tali reati - che giustifica il loro regime "internazionale" - non risiede solo nella loro estrema gravità ma anche nella circostanza che gli autori degli stessi agiscono in concorso con soggetti titolari di pubblici poteri a livello apicale. In questi fenomeni di "macrocriminalità" lo Stato, o alcuni suoi apparati, vengono utilizzati da coloro che dispongono del potere di comando per commettere i reati internazionali, ossia crimini di guerra o contro l'umanità. Tale caratteristica dei crimini internazionali giustifica l'autonomo regime di accertamento e repressione rispetto alle potestà del singolo Stato al quale i pubblici ufficiali che hanno commesso gli illeciti appartengono<sup>18</sup>. Ad oggi, infatti, "la

---

<sup>16</sup> KANT, *Zum ewigen Frieden. Ein philosophischer Entwurf*, 1795, in *Gesammelte Schriften, Preussische Akademie der Wissenschaften* (a cura di), Vol. VIII, p. 356.

<sup>17</sup> Sul punto, v. il saggio pubblicato in questo fascicolo, di SWOBODA, *Juristische Aufarbeitung kollektiver Gewalt im Kontext von bewaffneten Konflikten und Unrechtsregimen. Am Beispiel der Aufarbeitung von Völkerrechtsverbrechen aus der Zeit des Bürgerkriegs im ehemaligen Jugoslawien in den Jahren 1991-1995*, 2017 (conferenza tenuta presso la Scuola di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Camerino il 26 giugno 2017). Cfr. anche KRÄMER, *Individuale und kollektive Zurechnung im Strafrecht*, Tübingen, 2015, *passim*.

<sup>18</sup> Cfr. PALAZZO, *op. cit.*, p. 192. Proprio la funzione apicale o di comando rivestita dai colpevoli di tali reati all'interno dello Stato di appartenenza è, il più delle volte, idonea, come tale, a neutralizzare le possibilità di risposta dell'ordinamento di appartenenza degli autori dei fatti illeciti, e rende quindi necessario l'intervento internazionale nei loro confronti.

giustizia penale internazionale si concentra essenzialmente sui crimini internazionali caratterizzati da una dimensione statale o comunque collettiva”<sup>19</sup>.

Come rilevato, ancorché la fonte del diritto penale applicato da questi organi giudiziari sia stata ricercata all'interno degli usuali parametri rappresentati dai trattati internazionali, si avverte come tale fonte pattizia sia solo lo “schermo formale” della fonte effettiva di tale diritto penale rappresentato da un diritto immanente e, come tale, non scritto, che avvince una comunità di Stati.

L'esistenza di tale diritto immanente sovranazionale ha ricevuto una significativa conferma nel diritto - scritto - la cui fonte si identifica nella Convenzione Europea sui Diritti dell'Uomo la quale, com'è noto, nel secondo comma dell'art. 7, supera il principio *nulla poena sine lege* “*scripta*” in quanto tale ostacolo può essere superato al fine di giudicare e punire “una persona colpevole di una azione od omissione che, al momento in cui è stata commessa, era ritenuta crimine secondo i principi generali del diritto riconosciuto dalle nazioni civili”<sup>20</sup>.

Il diritto riconosciuto dalle nazioni “civili” (fino a poco tempo identificabili con quelle partecipanti alla comunità delle nazioni che seguivano i principi della civiltà occidentale)<sup>21</sup> non rappresenta la somma (e neanche la media) degli ordinamenti positivi (siano essi scritti o non scritti) dei singoli Stati (sia pure di quelli appartenenti alla comunità degli Stati “civili”) bensì costituisce un diritto autonomo ed originario; l'alba, appunto, di un diritto “globale” che non è più il tradizionale diritto internazionale che conosce come unici sog-

<sup>19</sup> PALAZZO, *ibidem*.

<sup>20</sup> Il corsivo è nostro.

<sup>21</sup> È peraltro da segnalare che la diffusa critica alla dominanza ideologica e “valoriale” dell'Occidente (al di là dell'apprezzabile intenzione nella direzione del superamento di un atteggiamento coloniale dei paesi occidentali nei confronti degli altri paesi) corra il pericolo di andare oltre il segno finendo per sfociare in un relativismo lontano dalla realtà. Si deve, infatti, considerare che un nucleo di valori (quali, soprattutto, il rispetto della dignità del singolo individuo) sono probabilmente radicati nella natura di ogni essere umano, e ciò sia perché tali valori universali sono da considerare come un'espressione di una società globale (cfr. LUHMANN, *Die Gesellschaft der Gesellschaft*, cit., *passim*), sia perché essi sono espressione di una natura umana radicata nella natura delle cose (cfr. LATAGLIATA, *La desistenza volontaria*, Napoli, 1964, *passim*; WELZEL, *Naturrecht und Rechtspositivismus*, in *FS Niedermeyer*, Göttingen, 1953, p. 259 ss.; di recente, PELLICCIOLI, *Natura delle cose e metodo giuridico. Il «diritto naturale» dei giuristi*, Pisa, 2015) oppure, ancora, nella struttura organica del cervello umano. Cfr., soprattutto con riferimento alle strutture del linguaggio, BERWICK, CHOMSKY, *Why only us. Language and evolution*, Cambridge Mass., London, 2016, p. 15 ss. e *passim*; con riferimento al meccanismo punitivo, JOHNSON, *Good is watching you. How the fear of God make us human*, Oxford, 2016, p. 189 ss.; DYSON, *The Prisoner's Dilemma*, in *Institute Letter, Princeton Institute of Advanced Study*, 2012: “Humans are born with genes that reward us with intense pleasure when we punish traitors. Punishing traitors is the group's way of enforcing cooperation. We evolved cooperation by evolving a congenital delight in punishing sinners”.

getti gli Stati, ma un diritto al contempo interno ed internazionale, espressione di un ordinamento “globale” che prevede come soggetti destinatari dei precetti (ai quali sia possibile applicare sanzioni) tutti gli individui “in carne e ossa”.

Lo sviluppo di un vero e proprio diritto interno sovranazionale, al di là della sua apparizione in forma embrionale, costituisce un percorso lento e faticoso. Gli Stati tutelano la propria sovranità e, per questo motivo, i Tribunali penali internazionali successivi a quelli di Norimberga e di Tokyo applicano un diritto la cui fonte è ancora formalmente quella pattizia internazionale. Attraverso la genericità delle formulazioni delle disposizioni normative contenute nei trattati e negli statuti di tali Tribunali, tuttavia, fa ingresso nel diritto statale, sia pure di fonte pattizia, il nuovo diritto sovranazionale interno di fonte “universale” ed “immanente”.

Non solo le previsioni incriminatrici vengono riempite di contenuto da un “comune sentire” sovranazionale rappresentato da Corti composte da giuristi provenienti da diverse tradizioni culturali, ma anche i criteri che sovrintendono all'imputazione dei fatti di reato traggono origine da un ordinamento nuovo e, come tale, diverso ed autonomo dai singoli ordinamenti nazionali<sup>22</sup>.

Particolarmente rilevanti, in questo contesto, sono le norme in tema di compartecipazione criminosa in quanto i “macroreati” oggetto del giudizio dei tribunali internazionali rappresentano illeciti penali commessi in concorso fra soggetti dotati di potere politico, amministrativo o militare ed un numero di esecutori materiali spesso non esiguo, laddove il compito dei Tribunali penali internazionali è proprio quello di accertare la responsabilità dei pochi soggetti che hanno agito in posizione apicale e non tanto dei molti che hanno, invece, operato quali esecutori materiali.

Attraverso i nuovi istituti della responsabilità penale “di comando”, *Command Responsibility* o *Superior Responsibility*<sup>23</sup>, e della *Joint Criminal Enterprise*<sup>24</sup>, il nuovo diritto penale inter-

---

<sup>22</sup> Com'è stato rilevato, non sono solo le fonti delle fattispecie incriminatrici a caratterizzare la particolarità del diritto penale internazionale; anche la parte generale del diritto penale internazionale, infatti, non scaturisce da atti normativi di provenienza nazionale ma è, invece, il frutto di un collegamento fra diverse tradizioni giuridiche ed è da ricondurre per la maggior parte ad un diritto giurisprudenziale (cfr, per tutti, AMBOS, *Remarks on the General Part of International Criminal Law*, in *JICJ*, 2006, p. 660 ss.; SATZGER, op. cit., p. 652 s.).

<sup>23</sup> A fondamento di tale responsabilità vi è l'omissione del dovere di controllo e di impedimento di crimini di guerra da parte delle truppe sottoposte al proprio imperio da parte di un comandante politico o militare. Si ri-

nazionale (ma forse sarebbe meglio dire sovranazionale) modifica i parametri e le faticose conquiste raggiunte dalla dogmatica giuridica penale in tema di concorso di persone nel reato<sup>25</sup>. La tradizionale disciplina della compartecipazione criminosa e la sua dogmatica, che

---

tiene che tale responsabilità sussista anche se il comandante non abbia avuto conoscenza dei fatti commessi dai soggetti lui sottoposti, ma avrebbe dovuto averla. Sul punto si rinvia a SWOBODA, *op. cit.*; v. anche MAUGERI, *La responsabilità da comando nello statuto della Corte penale internazionale*, Milano, 2007.

<sup>24</sup> Questa discussa figura di imputazione al singolo soggetto di un'impresa collettiva ha "la funzione di superare le difficoltà probatorie nella prova dell'apporto causale" in ipotesi di concorso di persone del reato in relazione a crimini di guerra e contro l'umanità. Non dev'essere provato che l'imputato ha posto in essere un contributo causale per la realizzazione di un elemento del reato perché è, invece, sufficiente che egli abbia in qualsiasi modo contribuito non già al reato ma all'impresa collettiva. Fondamento dell'imputazione è, pertanto, lo "scopo criminale comune" (*common criminal purpose*). Vengono ritenuti responsabili per i crimini di guerra o contro l'umanità tutti coloro che abbiano in qualsiasi modo sostenuto (non necessariamente con modalità significative) gli scopi di tale organizzazione. Non è neanche necessario che tale entità collettiva abbia una organizzazione formale. Sul punto v. SWOBODA, *op. cit.*; cfr. anche KRÄMER, *op. cit.*, p. 222 ss. e *passim*; BOCK, *Zurechnung im Völkerstrafrecht*, in *ZIS*, 2017, p. 410 ss.

<sup>25</sup> In particolare, per quanto attiene ai profili sostanziali relativi alla compartecipazione criminosa, la condanna da parte dei Tribunali di Norimberga e di Tokyo degli imputati di reati di guerra commessi durante il secondo conflitto mondiale si fondava sull'utilizzo dell'istituto, noto negli ambienti anglo americani, della *conspiracy*. Essa viene definita tradizionalmente come l'accordo di almeno due persone finalizzato alla commissione di un reato. La condotta delittuosa si identifica con la conclusione del *pactum sceleris* ed il profilo soggettivo nell'intenzione di commettere la condotta criminale (MEIERHENRICH, *Conspiracy in International Law*, in *Annual Review of Law and Social Science*, 2006, p. 341 ss.). Anche alla dottrina di lingua inglese, peraltro, non sfugge come l'anticipazione della punibilità realizzata da tale istituto, ossia la circostanza che la punibilità si realizza già per il solo fatto dell'accordo, indipendentemente dalla commissione del fatto, rappresenti un profilo problematico di tutta la dottrina della *conspiracy* (Cfr. sul punto MEIERHENRICH, *op. loc. cit.*).

Il concetto di *conspiracy* è stato accostato, nelle sentenze pronunciate dal Tribunale di Norimberga, a quello di "organizzazione criminale" o criminosa. Nella sentenza del 1° ottobre 1946 si legge, infatti, che "un'organizzazione criminale è paragonabile ad una cospirazione nella misura in cui alla base di entrambi i concetti risiede la collaborazione per scopi criminali". Deve esistere un gruppo di persone che si è accordato e si è organizzato per la realizzazione di uno scopo comune" (IMT *Judgment*, in *Trial of the Major War Criminals before the International Military Tribunal, Nuremberg*, 14 Novembre 1945 - 1 October 1946, Vol. I, p. 171, cit. da SATZGER, *op. cit.*, p. 653).

La ragione dello sviluppo della teoria dell'"organizzazione criminosa" da parte del Tribunale di Norimberga è stata identificata da molti Autori nell'intento di evitare processi troppo lunghi e complessi ed altresì nella possibilità offerta dalla predetta dottrina di consentire l'individuazione dei soggetti da ritenere responsabili di fatti che sono stati materialmente commessi da un numero elevato di persone in quelle persone alle quali si può ricondurre la concezione o la diffusione dell'ideologia nazionalsocialista, così come l'esecuzione del relativo programma politico, nonché nelle persone che hanno organizzato e diretto le istituzioni legate a tale ideologia ed a tale politica. In tal modo, ogni membro di tale "organizzazione criminosa" poteva essere considerato colpevole indipendentemente dalla prova della realizzazione di un fatto concreto o di più fatti concreti i quali, come detto, erano stati commessi materialmente da un numero elevato di persone (Cfr., per tutti, SMITH, *The American Road to Nuremberg - the Documentary Record 1944 - 1945*, Stanford, 1982, p. 36). Com'è stato rilevato, questo pensiero sottende non solo l'Accordo o Statuto di Londra (Conferenza di Londra del 1945) che ha fornito i fondamenti giuridici per la condanna dei criminali di guerra principali nel processo di Norimberga, ma anche della *Control Council Law No. 10* che è stata posta a fondamento dei successivi processi penali celebrati in Germania da parte degli Alleati (cfr. soprattutto, l'art. II, § 2, lit. e; § 1, lit. d): v. JESCHECK, *The General Principles of International Criminal Law Set Out in Nuremberg, as Mirrored in the ICC Statute*, in *JICJ*, 2004, p. 38 ss.

caratterizzano il diritto penale “interno” o “nazionale”, hanno, tra l'altro, la funzione di delimitare la responsabilità a titolo di compartecipazione onde evitare che essa “dilaghi” oltremisura, coinvolgendo un numero troppo elevato di persone.

La dottrina dell’“autoria”, tradizionale nei codici europei, ma non seguita dal codice penale italiano vigente, si concentra sull'esecuzione materiale dell'azione “tipica” e, in qualche modo, certamente non del tutto soddisfacente<sup>26</sup>, risponde alla sopra ricordata esigenza di selezione. Anche la “tecnica”<sup>27</sup> c.d. dell’“autore unitario”, seguita dal codice penale italiano vigente, oltre che da altri codici europei, quale, ad es., quello austriaco, attraverso la delimitazione della cerchia dei responsabili mediante il parametro (apparentemente “scientifico” ed oggettivo) della causalità, e quello psicologico del dolo, tenta di rispondere alla predetta esigenza.

Gli istituti del diritto penale internazionale richiamati allentano, invece, i vincoli sia causali che psicologici della responsabilità penale a titolo di concorso ed operano una selezione della responsabilità “verso l'alto” nel senso che i gravi crimini - i “macroreati” - di guerra e contro l'umanità vengono addebitati solo a coloro che si trovano nelle posizioni di comando o apicali.

---

Poiché, però, la predetta impostazione, che si muove nella direzione dell'affermazione di una sorta di “colpa collettiva”, si poneva in contrasto con le garanzie ed i principi riconosciuti anche dalla potenze vincitrici, quali, per es., la dignità umana, il principio dell’ *in dubio pro reo*, il principio di colpevolezza, lo stesso Tribunale Militare Internazionale di Norimberga si è sforzato di restringere il criterio dell’“organizzazione criminale” sottolineando che “la responsabilità penale è personale e che devono essere evitate punizioni di massa”: IMT, *Der Nürnberger Prozess*, Vol. XXII, p. 568, *Judgement of the International Military Tribunal (Nuremberg)*, 41 AJIL (supplement), 1947, p. 172 ss. Per tale motivo è stato affermato che “il Tribunale Internazionale Militare di Norimberga ha rifiutato il principio di una colpa collettiva a favore della responsabilità individuale” (SATZGER, *op. cit.*, p. 654).

<sup>26</sup> La materialità dell'esecuzione dell'azione tipica è sempre più considerato un criterio insoddisfacente, nella sua rigidità, al fine di distinguere l'autore o gli autori (ossia il soggetto o i soggetti gravati dalla maggiore responsabilità) rispetto alla cerchia dei compartecipi e, proprio per superare le aporie naturalistiche che gravano sulla tradizionale nozione di *autoria*, la dottrina che si è confrontata con le legislazioni che prevedono modelli differenziati di compartecipazione ha proposto il concetto di “signoria sul fatto”; cfr. ROXIN, *Täterschaft und Tatberrschaft*, IX ed., Berlin, New York, 2015, *passim*.

<sup>27</sup> Sulle diverse tecniche normative che caratterizzano i diversi modelli di disciplina adottati nei codici penali europei in tema di concorso di persone nel reato v. SEMINARA, *Tecniche normative e concorso di persone nel reato*, Milano, 1987. Sulla permanenza di logiche di fondo strutturali e sulla loro vigenza nella struttura normativa del concorso di persone nel reato, al di là delle diverse finalità politico criminali perseguite dai differenti legislatori storici ed al di là dei diversi modelli di disciplina adottati nei vari codici europei, v. LATAGLIATA, *I principi del concorso di persone nel reato*, Napoli, 1964.

Si tratta di un'impostazione che, se collocata al di fuori dell'eccezionalità, rischia di modificare i tradizionali parametri del diritto penale liberale introducendo una sorta di *dolus generalis* e di responsabilità da posizione<sup>28</sup>, ovvero una forma di responsabilità che sembra attagliarsi più alla responsabilità politica che a quella giuridica e, segnatamente, a quella giuridica penale. È stata significativamente segnalata l'analogia fra tale tipo di responsabilità penale internazionale e quella degli enti<sup>29</sup> (sostanzialmente, delle imprese), quale responsabilità caratterizzata da una "colpa di organizzazione"<sup>30</sup> che finisce per sottendere una responsabilità apicale "da posizione", laddove il soggetto apicale di un'impresa che abbia commesso un reato nell'interesse dell'impresa, o che abbia omesso di vigilare sulla commissione di reati da parte di terzi, viene colpito non solo mediante la pena personale, in caso di commissione diretta del fatto, ma anche, in ogni caso, nell'ipotesi di mera "colpa da organizzazione", per omessa organizzazione ed omessa vigilanza, mediante le sanzioni patrimoniali – comunque punitive – che hanno ad oggetto l'impresa dallo stesso gestita. Anche in queste ipotesi con un allontanamento dai canoni, non solo liberali, ma anche costituzionali, della responsabilità da fatto proprio colpevole (e del divieto di *bis in idem* sostanziale) in favore di una responsabilità da posizione ed anche per fatto altrui.

#### *Abstract*

The original distinction between national and international law has entered into crisis after the tragic events of World War II and the convictions imposed by the Tribunals of Nuremberg and Tokyo for war crimes and crimes against humanity. Because of these

<sup>28</sup> Cfr. le osservazioni critiche di SATZGER, *op. cit.*, p. 649 ss.

<sup>29</sup> Secondo MANNA, *Corso di diritto penale. Parte generale*, III ed., Padova, 2015, p. 882, sussiste un "filo rosso" tra la responsabilità da reato degli enti e la responsabilità penale degli Stati. Sulle problematiche poste dall'esclusione di una responsabilità penale sia in capo alle persone giuridiche che in capo agli Stati nello Statuto di Roma, cfr. DONINI, *Il volto attuale dell'illecito penale. La democrazia penale tra differenziazione e sussidiarietà*, Milano, 2004, p. 175; DI GIOVINE, *Lineamenti sostanziali del nuovo illecito punitivo*, in LATTANZI G. (a cura di), *Reati e responsabilità degli enti*, Milano, 2005, p. 3 ss.; MANNA, *op. cit.*, p. 880 ss.

<sup>30</sup> Sui criteri di attribuzione della responsabilità concepiti dal legislatore italiano con la riforma introdotta dal d.lgs. n. 231 del 2001, v. DE SIMONE, *Il <<fatto di connessione>> tra responsabilità individuale e responsabilità corporativa*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2011, p. 33 ss., il quale rileva, tra l'altro, che "il modello «italiano» è ancora ben lungi dal potersi definire un autentico modello di responsabilità originaria o per fatto proprio" (p. 56).

events, a new global law was born and this law is different from the previous national and international public law. In this new legal order there isn't still a global State, but there is a new global source of law represented by an immanent criminal law recognized by all the countries of the globe. The criminal offences under the international criminal law are also new, as well as the criteria for imputation, with particular reference to the ascription of responsibility for war crimes, aggression and crimes against humanity to the political or military leaders of a State, according to criteria that are different from those of national criminal law in matters of criminal complicity.

Camerino, marzo 2020.